



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

D.R. N. 268

IL RETTORE

- VISTA la Legge 03/07/1998, n. 210;
- VISTO il D.P.R. 23/03/2000, n. 117;
- VISTA la Legge n.1 del 09/01/2009 di conversione, con modificazioni, del D.L. 10/11/2008 n.180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca";
- VISTO il Decreto MIUR del 27/03/2009 "Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari";
- VISTO il D.R. n.691 del 02/06/1999 "Regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, nonché per i trasferimenti e la mobilità interna" e successive modificazioni;
- VISTO il D.R. n.165 in data 20/12/2007 (Avviso pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n.102 del 28/12/2007) con il quale questo Ateneo ha indetto la procedura di Valutazione Comparativa per la copertura di n.02 posti di Ricercatore universitario per il S.S.D. ICAR/21 "URBANISTICA" della Facoltà di ARCHITETTURA;
- VISTO il D.R. n.721 in data 09/07/2008 (G.U. Concorsi ed Esami - IV Serie Speciale - n.58 del 25/07/2008) con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della predetta Valutazione Comparativa;
- VISTO il D.R. n.46 del 10/11/2008 con cui sono stati approvati gli atti della predetta valutazione;
- VISTA la sentenza TAR Abruzzo -sede Pescara- n.170/2010 che ha annullato gli atti del predetto concorso, confermata dal Consiglio di Stato n.725/2011;
- VISTO il D.R. n.351 in data 08/02/2011 di annullamento degli atti della valutazione comparativa di che trattasi;
- VISTI i DD.RR. di seguito indicati con i quali l'Ateneo -preso atto delle varie indisponibilità, dimissioni e rinunce dei commissari- comunque ha adempiuto all'obbligo di costituzione di una nuova commissione per l'espletamento del concorso bandito con D.R. n.165 del 20/12/2007:
D.R. n.352 in data 11/02/2011;
D.R. n.749 in data 29/06/2011;
D.R. n.813 in data 19/08/2011;
D.R. n.177 in data 27/12/2011;
D.R. n.268 in data 31/01/2012;
D.R. n.837 in data 16/05/2012 col quale è stata costituita -ai sensi della L. n.1/2009- la commissione giudicatrice della valutazione di che trattasi nelle persone del Prof. Gasparrini Carlo, membro designato - Prof.ssa Moraci Francesca e Prof. Gangemi Giuseppe, commissari sorteggiati;
- VISTO il D.R. n.506 in data 01/04/2011 di sospensione provvisoria dei DD.RR. n.351 e n.352;
- VISTO il D.R. n.607 in data 28/04/2011 che ha annullato parzialmente il D.R. n.506 nella sola parte relativa alla sospensione provvisoria del D.R. n.351 in data 08/02/2011;
- VISTO il D.M. n.336 del 29/07/2011 relativo alla denominazione di nuovi settori concorsuali;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.108 in data 11/01/2012 (di parziale riforma della sentenza TAR Abruzzo - sede di Pescara - n.330/2011) che ha disposto la decadenza dei vincitori;
- VISTO il D.R. n.322 in data 09/02/2012 con il quale è stato disposto l'annullamento del D.R. n.351 dell'08/02/2011 relativamente al mantenimento in servizio dei due vincitori ed è stata disposta la decadenza degli stessi;
- VISTO il D.R. n.468 in data 03/04/2012 che ha annullato i DD.RR. n.749 del 29/06/2011 e n.813 del 19/08/2011, mentre ha annullato i DD.RR. n.177 del 27/12/2011 e n.268 del 31/01/12 ad

- eccezione della parte relativa alla nomina del membro designato nella persona del Prof. Gasparrini Carlo;
- VISTA l'ordinanza cautelare n.214/2012 resa dal TAR Abruzzo – sede di Pescara;
- VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n.4339/2012 che ha stabilito la ripetizione del concorso ai sensi DPR 117/2000;
- VISTO il D.R. n.53 in data 14/11/2012 col quale si conferma la commissione di cui al D.R. n.837 del 16/05/2012, si stabilisce l'espletamento della valutazione di che trattasi ai sensi del D.P.R. n.117/2000 e si concede la proroga per la conclusione dei lavori della commissione stessa;
- VISTO il Decreto cautelare monocratico n.29 Reg. Prov. Cau. del 16 gennaio 2013 reso *inaudita altera parte* nel procedimento n.401/2012 Reg. Ric. con cui il Presidente della Sezione di Pescara del TAR per l'Abruzzo ha sospeso l'efficacia dei DD.RR. n.837 del 16 maggio 2012 e n.53 del 14 novembre 2012 *"Considerato che ad una prima sommaria deliberazione appaiono sussistere i presupposti per accogliere l'istanza cautelare urgente fino al più approfondito esame collegiale"*;
- VISTA la conseguenziale sospensione del termine per la conclusione dei lavori da parte della Commissione Giudicatrice sino dell'esito della Camera di Consiglio fissata –con il citato decreto monocratico- al 24 gennaio 2013;
- VISTA l'ordinanza cautelare collegiale n.36/2013 Reg. Prov. Cau. resa dalla Sezione di Pescara del TAR per l'ABRUZZO nel citato procedimento e conosciuta dall'Ateneo in data 30.1.2013, con cui è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei DD.RR. n.837 del 16 maggio 2012 e n.53 del 14 novembre 2012, in precedenza sospesi *inaudita altera parte*;
- VISTA la conseguenziale ripresa in pari data del decorso del termine per la conclusione dei lavori della Commissione, dopo un periodo di sospensione di giorni 14 (16.1.2013 - 30.1.2013) che proroga per un uguale periodo il termine finale fissato al 17.4.2013 (data di scadenza della proroga di cui al D.R. n. 53 del 14/11/2012), così spostando il termine finale al 2 maggio 2013 (primo giorno utile non festivo dopo il 1° maggio 2013);
- VISTA la sentenza resa dalla Sezione di Pescara del TAR per l'Abruzzo n.176/2013 che ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento del D.R. n.837 del 16/05/2012 e del D.R. n.53 del 14/11/2012 in quanto in parte improcedibile e in parte infondato, così confermando la prosecuzione dei lavori della commissione giudicatrice di cui al predetto D.R. n.53 del 14/11/2012;
- VISTO quanto motivato nella citata sentenza con cui la menzionata Sezione ha statuito che *"Per quanto attiene i tempi di svolgimento dei lavori della Commissione, va considerata l'attività processuale del ricorrente, iniziata col ricorso del 24.7.2012 avverso il D.R. n.837/2012, che si è posta come necessaria causa di sospensione fino alla comunicazione dell'ordinanza del C.S.-VI, n.4339/31.10.2012 e, successivamente, del decreto monocratico (Tar Pe) del 16.1.2013. L'ordinanza di questo Tribunale n.36/24.1.2013 ha poi confermato l'udienza di merito, già fissata per il 7.3.2013 ed ivi la causa è stata assunta in decisione. In sintesi, l'Università, ha atteso l'udienza pubblica e, quindi, la sentenza di merito, com'era nei voti di parte ricorrente, per valutare la ripresa dei lavori della Commissione e le doglianze di parte risultano del tutto pretestuose ed inammissibili, essendo stata l'attività dell'Ateneo praticamente impedita dagli atti processuali dell'istante che ha dato l'impressione di essere interessato ad impedire l'espletamento del concorso."*
- VISTO il termine finale al 2 maggio 2013 (primo giorno utile non festivo dopo il 1° maggio 2013) per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice per la valutazione di che trattasi;
- VISTI i verbali redatti entro i termini di cui sopra dalla menzionata Commissione giudicatrice;
- VERIFICATA la regolarità delle procedure concorsuali;
- VISTO il D.R. n.234 in data 17/04/2013 di rettifica al D.R. n.84 del 01/02/2013;

DECRETA

- ART.1 Sono approvati gli atti della procedura di Valutazione Comparativa per il reclutamento di **n. 02 Ricercatori** Universitari per il **S.S.D. ICAR/21 "URBANISTICA"**, *sett. concorsuale 08/F1 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE*, indetta dalla Facoltà di Architettura di questa Università degli Studi con D.R. n.165 del 20/12/2007 (Avviso pubblicato sulla G.U. - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n.102 del 28/12/2007).
- ART.2 Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti, sono dichiarati vincitori della sopraindicata Valutazione Comparativa i dottori:
CLEMENTE Antonio Alberto – nato a **Foggia (FG)** il **10/09/1963**.
DI VENOSA Matteo – nato a **Bisceglie (BA)** il **05/08/1966** .

Il presente provvedimento viene registrato, inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo, reso pubblico mediante allocazione nel sito internet e pubblicazione all'Albo Pretorio di Ateneo; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella G.U. - IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Chieti, 10 MAG. 2013



IL RETTORE
Prof. Carmine DI ILIO

Ap/VA/spdr/tt